

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 97/2025/R/com

**DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2024
458/2024/R/GAS**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERROMPIBILITÀ TECNICA DEI PRELIEVI DALLA RETE DI TRASPORTO E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2024/2025, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 21 OTTOBRE 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1315^a riunione del 5 novembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014 del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2022/1854);
- Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito: decreto-legge 76/2020);
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Ministro dell'Industria del 26 settembre 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 12 dicembre 2015;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 20 gennaio 2016;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 dicembre 2019, e il relativo Allegato 2, recante “Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale”, (di seguito: Piano di emergenza);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 30 settembre 2020 (di seguito: decreto 30 settembre 2020);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 21 ottobre 2022 (di seguito: decreto 21 ottobre 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, 297/05 (di seguito: deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A contenente il Testo Integrato per il Bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A contenente la regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 511/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 511/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2021, 553/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 586/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2022, 649/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 649/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2023, 563/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 563/2023/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 379/2021/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 584/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 584/2022/R/gas);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 10 novembre 2022, prot. Autorità 62417, del 29 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 10 novembre 2022);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministero) del 22 ottobre 2024, prot. Autorità 74468, del 23 ottobre 2024 (di seguito: comunicazione 22 ottobre 2024).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 21 ottobre 2022, il Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministro) ha previsto un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntivo rispetto a quello derivante dai contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*;

- l'articolo 1 del decreto 21 ottobre 2022 prevede che l'Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell'interruzione della fornitura;
- l'articolo 2 del medesimo decreto prevede, nello specifico, che l'Autorità stabilisca le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e fissi i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio. Il medesimo articolo prevede che gli oneri generati dal servizio siano a carico del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito con la deliberazione 297/05;
- l'articolo 2 del decreto 21 ottobre 2022 prevede, inoltre, che l'interrompibilità sia articolata in:
 - a) un servizio di punta per la riduzione a breve dei picchi di consumo con due modalità differenti in base al preavviso e alla durata;
 - b) un servizio mensile di riduzione dei consumi, secondo procedure che si svolgono in base a un calendario predefinito non oltre i 15 giorni precedenti l'inizio del mese e con possibilità di effettuare rimodulazioni delle quantità/riduzioni offerte su base settimanale;
- il medesimo articolo 2 prevede, inoltre, che:
 - relativamente al servizio indicato alla precedente lettera b), i clienti finali industriali partecipanti possano offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale. La riduzione dei consumi elettrici sarà contabilizzata in base a sistemi di rilevamento diretto degli stessi consumi elettrici, applicando un fattore di conversione calcolato in base al rendimento della produzione termoelettrica a gas naturale valutato da Terna;
 - il Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema gas, indichi all'Autorità entro il 30 ottobre di ciascun anno i volumi giornalieri da reperire tramite il servizio di interrompibilità e il numero massimo di giorni di attivazione;
 - l'applicazione della procedura di selezione dei soggetti che forniscono i servizi di interrompibilità sia affidata all'impresa maggiore di trasporto;
 - i servizi possano essere offerti dai clienti industriali dotati di misuratore con telelettura o che si impegnino a rendicontare con cadenza giornaliera i consumi, e che possano mettere a disposizione del sistema almeno 50.000 Smc/g, singolarmente o in forma aggregata con almeno 5.000 Smc/g per ciascun soggetto che partecipa all'aggregazione;
 - l'attivazione e la rendicontazione dei quantitativi giornalieri di consumo gas interrompibili nonché, ove applicabile, dei corrispondenti consumi elettrici contestualmente ridotti presso lo stesso sito industriale di soggetti partecipanti alla procedura tramite aggregatori siano gestite con riferimento al singolo sito industriale. Non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra clienti che hanno conferito mandato ad uno stesso aggregatore;

- il Ministero approvi, sentita l’Autorità, la procedura proposta dall’impresa maggiore di trasporto che definisce anche le responsabilità del soggetto selezionato che, all’attivazione della misura, non riduca i prelievi dalla rete, ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni e compensazioni in caso di danni subiti dal sistema a causa della mancata riduzione, e regolamenti la partecipazione dei titolari di stabilimenti multisito e degli impianti per la generazione elettrica *in situ*;
- il Ministero approvi, sentita l’Autorità, gli esiti delle procedure di assegnazione comunicati dall’impresa maggiore di trasporto;
- i soggetti aggiudicatari delle procedure rimangano responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas e dichiarino, all’atto dell’offerta, che in nessun caso l’interruzione, o la riduzione, potrà comportare rischi o danni alle maestranze, all’ambiente e agli impianti produttivi;
- l’attivazione dell’interrompibilità avviene secondo le modalità del Piano di emergenza del sistema del gas naturale di cui al Regolamento (UE) 2017/1938 vigente al momento della stessa attivazione;
- il decreto 21 ottobre 2022, all’articolo 1, comma 1, ha limitato la partecipazione al meccanismo ai soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ*, stabilendo altresì, all’articolo 2, comma 15, che i soggetti aggiudicatari che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo *in situ* si impegnino a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell’interrompibilità;
- le richiamate disposizioni del decreto 21 ottobre 2022 tengono conto dell’attuale assetto del sistema elettrico in cui gli impianti alimentati da gas naturale sono tipicamente la risorsa marginale nella copertura del carico, e pertanto richiede di considerare ai fini della definizione delle disposizioni di competenza anche gli eventuali casi in cui una quota dell’energia elettrica prodotta dal cliente interrompibile sia immessa in rete o ceduta a terzi anziché consumata nel processo produttivo *in situ*; con la conseguenza che, in attuazione del decreto, ai fini della determinazione del contributo effettivo alla riduzione dei consumi, ciò che rileva è il maggior prelievo di gas necessario per soddisfare la richiesta aggiuntiva di energia elettrica determinata dall’interruzione del cliente industriale, sia essa dovuta al maggior prelievo o alla minore immissione di energia elettrica del cliente interrotto;
- l’articolo 3 del decreto 21 ottobre 2022 prevede che i costi della misura siano allocati sui clienti finali civili e industriali che utilizzano gas ovvero, in caso di riduzione dei consumi elettrici, sui clienti finali civili e industriali che utilizzano l’energia elettrica, al netto di eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale;

- l'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020, ha previsto che i soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza siano esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 3, del TIB prevede che, nel caso in cui in un giorno gas, ai fini del mantenimento dell'equilibrio della rete di trasporto, siano risultate necessarie le misure non di mercato di cui al Piano di emergenza, in luogo del prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del Regolamento si applichi, ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria, come definiti dall'Autorità; il prezzo di attivazione delle misure non di mercato concorre alla definizione del prezzo di sbilanciamento dell'utente in posizione corta, ma non costituisce un riferimento di prezzo che comporta automaticamente l'attivazione della misura, che è invece esclusivamente demandata alle valutazioni del Ministero;
- con la deliberazione 612/2018/R/gas l'Autorità ha previsto che venisse definita la valorizzazione per ciascuna misura non di mercato disponibile per il sistema gas, adottando transitoriamente il prezzo di 82,8 €/MWh;
- con la deliberazione 553/2021/R/gas, l'Autorità, in ragione del contesto di mercato caratterizzato da livelli di prezzi significativamente elevati e superiori al prezzo transitorio di attivazione delle risorse non di mercato, e tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione 379/2021/R/gas, ha stabilito un prezzo di attivazione del *peak shaving* pari a 217 €/MWh;
- con la deliberazione 586/2021/R/gas, l'Autorità ha definito il prezzo di attivazione dell'interrompibilità tecnica industriale pari a 217 €/MWh in linea con le disposizioni adottate per il servizio di *peak shaving*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 649/2022/R/gas, l'Autorità ha aggiornato il prezzo di attivazione dell'interrompibilità tecnica industriale, attualmente in vigore, ponendolo pari a 320 €/MWh;
- con la deliberazione 563/2023/R/gas, l'Autorità ha adottato le disposizioni di competenza ai fini dell'applicazione del decreto 21 ottobre 2022 per l'anno termico 2023/2024;
- per quanto qui rileva, la deliberazione 563/2023/R/gas ha previsto che le risorse interrompibili per il servizio di punta siano reperite tramite procedure concorsuali e che per l'erogazione del servizio di interrompibilità di punta sia riconosciuto un corrispettivo fisso per la disponibilità all'interruzione e uno variabile applicato ai volumi effettivamente ridotti; al fine di una maggiore semplicità delle procedure,

costituisce oggetto dell'offerta il solo corrispettivo fisso, mentre il corrispettivo variabile è predefinito. Più in dettaglio:

- i valori massimi dei corrispettivi fissi sono definiti tenendo conto dei seguenti aspetti: i) la probabilità di attivazione della misura; ii) la stima del costo associato alla misura alternativa da attivare in assenza del servizio di interrompibilità tecnica;
- il corrispettivo variabile è pari alla somma di due componenti, di cui una correlata ai prezzi del gas a termine invernali e una aggiuntiva a remunerazione del servizio in caso di attivazione;
- la deliberazione 563/2023/R/gas ha confermato i valori massimi dei corrispettivi fissi definiti per il precedente anno termico dalla deliberazione 649/2022/R/gas, tenendo conto contestualmente del fatto che i) la minore probabilità associata all'attivazione della misura, rispetto all'anno termico precedente avrebbe richiesto un aggiornamento al ribasso e che ii) l'opportunità di cogliere eventuali disponibilità che l'anno scorso non si sono manifestate, per effetto della percezione di premi non coerenti con la probabilità di attivazione, avrebbe richiesto un aggiornamento al rialzo;
- le disposizioni di cui alla deliberazione 563/2023/R/gas tengono conto, ai fini della contabilizzazione della riduzione dei consumi elettrici, del fattore di conversione indicato da Terna con la comunicazione 10 novembre 2022;
- con la comunicazione 22 ottobre 2024, il Ministero ha trasmesso all'Autorità gli elementi necessari per la definizione di quanto di competenza, ai sensi del decreto 21 ottobre 2022, relativamente al solo servizio di punta per l'anno termico 2024/2025, quantificando, in prima applicazione, in 12 milioni di standard metri cubi il volume giornaliero da reperire, a partire dal 7 gennaio 2025 e fino al 31 marzo 2025, in 18 il numero massimo di giorni di attivazione anche non continuativi e in sei le volte in cui il servizio può essere attivato, con un'offerta minima consentita quantificata in 12 giorni di attivazione anche non continuativi e in quattro volte per l'attivazione; la *baseline* di riferimento per la consuntivazione delle riduzioni dei consumi è individuata con riferimento alla media dei consumi dei giorni lavorativi dal periodo che va dal 1 ottobre 2024 (inizio anno termico) al 30 novembre 2024;
- con la medesima comunicazione il Ministero ha precisato che la procedura per il servizio di punta dovrà prevedere in via prioritaria l'assegnazione ai soggetti che offrono un numero maggiore di attivazioni;
- al fine di massimizzare il risparmio di gas proveniente dall'attuazione della misura, il Ministero ha inoltre richiesto all'Autorità di valutare, per successive integrazioni della procedura, eventuali effetti sinergici dovuti alla riduzione dei prelievi di gas naturale derivanti da un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi di energia elettrica, per soggetti che utilizzano energia elettrica per fini industriali, organizzato secondo modalità di attivazione analoghe a quelle previste dal decreto 21 ottobre 2022 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire le disposizioni in materia di interrompibilità tecnica dei prelievi per l'anno termico 2024/2025, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 ottobre 2022, confermando l'assetto definito con la deliberazione 563/2023/R/gas;
- sia altresì opportuno chiarire che l'adesione al servizio di punta con cessione di gas, in linea con l'assetto definito nei precedenti anni termici, implica che i quantitativi oggetto di riduzione si intendono consegnati dall'UdB al cliente finale e da questi consegnati al responsabile del bilanciamento per il tramite del medesimo UdB e che conseguentemente:
 - l'UdB non potrà negare al cliente finale l'assenso all'offerta del servizio ove la *baseline* considerata ai fini della determinazione dei consumi ridotti e i quantitativi di riduzione offerti siano coerenti con gli impegni di fornitura verso il cliente finale;
 - l'UdB avrà quindi titolo a ricevere dal cliente finale gli importi connessi all'esecuzione del contratto di fornitura determinati considerando fra i quantitativi forniti anche quelli oggetto di riduzione e dovrà riconoscere al cliente finale gli importi ricevuti dal responsabile del bilanciamento;
- sia opportuno confermare i valori massimi dei corrispettivi fissi definiti con la deliberazione 563/2023/R/gas, ritenendo ancora valide le valutazioni espresse lo scorso anno per la loro determinazione;
- sia necessario aggiornare, in riduzione, la componente del corrispettivo variabile correlata ai prezzi del gas a termine invernali, in funzione dell'andamento dei medesimi prezzi

DELIBERA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento definisce, per l'anno termico 2024/2025, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 ottobre 2022 (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica):
- a) le modalità di attuazione dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 2, comma 2.1, del decreto e le sanzioni da applicare ai soggetti selezionati per il servizio che non hanno provveduto alla riduzione dei prelievi in caso di attivazione;
 - b) le modalità di partecipazione alla procedura per aggiudicazione del servizio basata sul merito economico e i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio;
 - c) le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 76/2020.

Articolo 2 **Definizioni**

2.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e le seguenti definizioni:

- a) *aggregatore* è il soggetto che riceve dai clienti aggregati ed accetta mandato irrevocabile a presentare le offerte per il servizio di interrompibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto;
- b) *Autorità* è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- c) *Cassa* è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- d) *cliente aggregato* è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
- e) *cliente interrompibile* è il cliente singolo, il cliente multisito o il cliente aggregato che risulti assegnatario del servizio di interrompibilità in esito alle procedure di assegnazione;
- f) *cliente singolo* è il cliente finale industriale che offre il servizio di interrompibilità secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto essendo in possesso dei requisiti ivi previsti;
- g) *cliente multisito* è il cliente finale industriale che svolge il ruolo di aggregatore esclusivamente in relazione a siti di cui è titolare anche in qualità di consorzio con responsabilità diretta;
- h) *condizioni generali del servizio* è il documento, contenente la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto, predisposto dall'impresa maggiore di trasporto ed approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi del medesimo comma;
- i) *decreto* è il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022;
- j) *Fondo* è il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas istituito presso la Cassa con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, 297/05;
- k) p_{psv}^{DA} è (i) se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi *bid* e *offer* "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; (ii) se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi *bid* e *offer* "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (*European Spot Gas Markets*) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di *assessment* di ICIS Heren; il valore di p_{psv}^{DA} è convertito in €/Smc considerando un potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Smc;

- l) *servizi di punta* sono i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, punto 2.1 del decreto;

Articolo 3

Aggiudicazione dei servizi di interrompibilità

3.1 L'impresa maggiore di trasporto seleziona i clienti interrompibili sulla base di procedure concorsuali organizzate ai sensi del presente articolo.

3.2 Ai fini della partecipazione alle procedure ciascun cliente singolo o aggregatore:

- a) attesta il possesso dei requisiti per partecipare alle procedure individuati dal decreto;
- b) presenta l'impegno, proprio se cliente singolo o multisito ovvero dei clienti aggregati se aggregatore, a fornire, nel caso risulti aggiudicatario, il servizio offerto secondo i termini e le condizioni previste dal decreto e dalla Procedura;
- c) presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto;
- d) individua i punti di interconnessione con la rete di trasporto e/o distribuzione cui si riferisce l'offerta e per ciascuno di essi il quantitativo interrompibile nel rispetto dei quantitativi minimi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto;
- e) individua l'insieme dei punti di immissione o prelievo di energia elettrica (POD), inclusi quelli di emergenza, che afferiscono al medesimo stabilimento industriale e/o agli impianti di generazione connessi al punto di riconsegna (PdR) in oggetto o che afferiscono al medesimo cliente multisito;
- f) indica il servizio a cui si riferisce l'offerta, come individuato all'articolo 2, comma 2, del decreto; e specifica, per il servizio di punta, la modalità di adesione tra quelle indicate alle lettere a) e b) del successivo comma 4.1;
- g) per le procedure dei servizi di punta presenta la propria offerta contenente i seguenti elementi:
 - quantitativo interrompibile Q_{pdr}^P , espresso in Smc/g, per cui assume l'impegno per i servizi di punta che ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto deve essere non inferiore a 50.000 Smc/g;
 - il corrispettivo fisso unitario F_i richiesto per i servizi di punta a fronte dell'impegno alla riduzione, espresso in euro/Smc/g nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto;
 - il numero di attivazioni del servizio, comprese tra un massimo di sei e un minimo di quattro, per le quali offre la disponibilità alla riduzione dei prelievi.

L'impresa maggiore di trasporto procede all'aggiudicazione del servizio di punta accettando le offerte pervenute, secondo l'ordine di merito economico stilato in base a valori crescenti del corrispettivo unitario F_i , di cui al successivo comma 4.4, per i servizi di punta.

3.3 Per il servizio di punta l'impresa maggiore di trasporto stila, con le modalità definite al precedente comma 3.2, ordini di merito economico distinti in base al numero di attivazioni previste dall'offerta e procede all'aggiudicazione dando priorità all'ordine di merito economico relativo alle offerte che presentano il maggior numero di attivazioni.

- 3.4 Le offerte per i servizi di punta sono accettate esclusivamente per intero anche qualora comportino il superamento dei quantitativi massimi da approvvigionare definiti dal Ministero. Nel caso in cui il superamento dei limiti quantitativi definiti dal Ministero avvenga con più di un'offerta aventi medesimo prezzo offerto, trova applicazione il seguente ordine di priorità:
- i. l'offerta avente il minore quantitativo interrompibile offerto;
 - ii. in caso di parità, l'offerta presentata per prima.
- 3.5 L'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, ai clienti singoli, ai clienti multisito, ai relativi utenti del bilanciamento e agli aggregatori, per le parti di rispettiva competenza, i risultati della procedura effettuata una volta approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto.

Articolo 4

Servizi di punta

- 4.1 I servizi di punta possono essere prestati secondo le seguenti modalità alternative indicate al momento dell'offerta:
- a) servizio di punta con cessione, qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi e a consegnare all'impresa maggiore di trasporto al PSV i quantitativi di gas oggetto di riduzione;
 - b) servizio di punta senza cessione, qualora l'offerente si impegni a ridurre i propri consumi senza cessione dei corrispondenti volumi all'impresa maggiore di trasporto.
- 4.2 Ai fini dell'offerta del servizio di punta con cessione, il cliente singolo o aggregatore conferisce mandato al proprio utente del bilanciamento (UdB) che prevede, in caso di attivazione del servizio, la consegna dei quantitativi di gas oggetto dell'attivazione all'impresa maggiore di trasporto dal medesimo UdB, per conto del cliente interrompibile, presso il PSV secondo le procedure definite ai sensi del comma successivo.
- 4.3 Nel caso di attivazione del servizio di punta con cessione, i quantitativi oggetto di riduzione sono consegnati dal cliente interrompibile all'impresa maggiore di trasporto al PSV tramite l'UdB indicato nel mandato di cui al comma 4.2, e quindi contabilizzati nei bilanci di trasporto del medesimo utente.
- 4.4 Il corrispettivo fisso unitario F_i applicato ai volumi selezionati con le procedure concorsuali per il servizio di punta non può essere superiore a 18 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 6 attivazioni, 15 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 5 attivazioni, 12 euro/Smc/g, nel caso di disponibilità per 4 attivazioni. Eventuali offerte a prezzi più elevati non verranno pertanto considerate.
- 4.5 Per il servizio di punta con cessione, il corrispettivo variabile V^P , riconosciuto al cliente finale ed applicato ai quantitativi ridotti R_{pdr}^P determinati ai sensi del comma 4.10, è pari a 0,73 €/Smc.
- 4.6 Per il servizio di punta senza cessione per ciascun giorno di riduzione e per i quantitativi ridotti R_{pdr}^P nel medesimo giorno determinati ai sensi del comma 4.10 è riconosciuto al cliente finale un corrispettivo se positivo pari a $1,21 - p_{psv}^{DA}$;

- ovvero applicato un corrispettivo pari a $p_{psv}^{DA} - 1,21$.
- 4.7 Il saldo netto dei corrispettivi di cui al precedente comma determinati con riferimento all'intero periodo di possibile attivazione del servizio non può essere superiore al 70% del prodotto fra il corrispettivo F_i riconosciuto al cliente finale e il quantitativo Q_{pdr}^P reso disponibile dal cliente finale.
- 4.8 Nel caso di servizio di punta con cessione, all'UdB indicato ai sensi del comma 4.2, è riconosciuto un corrispettivo pari a 0,48 €/Smc applicato ai quantitativi effettivamente ridotti R_{pdr}^P . L'UdB riconosce il medesimo corrispettivo al cliente finale e riceve dal cliente finale gli importi connessi all'esecuzione del contratto di fornitura determinati considerando fra i quantitativi forniti anche quelli effettivamente ridotti.
- 4.9 Nell'ambito del servizio di punta senza cessione, ai fini di un efficiente gestione della programmazione da parte dell'UdB, il cliente finale è tenuto a fornire al medesimo UdB la migliore programmazione dei propri prelievi nei giorni in cui è richiesta la riduzione dei consumi di gas.
- 4.10 Ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili da riconoscere in caso di attivazione dei servizi di punta e delle penali di cui ai commi 4.11 e 4.124.114.12, i quantitativi oggetto di riduzione presso un punto di riconsegna R_{pdr}^P sono calcolati, per ciascun giorno in cui è stata richiesta l'attivazione, come:

$$R_{pdr}^P = \min \left\{ Q_{pdr}^P; R_{pdr}^{P,gas} + \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right\}$$

dove:

Q_{pdr}^P è il quantitativo interrompibile oggetto del servizio di interrompibilità presso un punto di riconsegna espresso in Smc/g;

$R_{pdr}^{P,gas}$ è il prelievo di gas, espresso in Smc/g, effettivamente ridotto presso il punto di riconsegna come determinato dal Responsabile del bilanciamento secondo le modalità precisate nelle condizioni generali del servizio;

$R_{pdr}^{P,ee}$ è il minor prelievo di energia elettrica o la maggiore immissione di energia elettrica, espressi in MWh, rilevati, presso i rilevanti punti della rete di trasmissione nazionale connessi al sito per il quale è prestato il servizio di interrompibilità, secondo quanto precisato nelle condizioni generali del servizio previa condivisione con Terna;

μ è un fattore di conversione pari a 0,00473 MWh/Smc.

- 4.11 Qualora, in caso di attivazione del servizio di interrompibilità, risulti che il cliente interrompibile non abbia ridotto i propri prelievi secondo gli impegni assunti, risultando $\left(R_{pdr}^{P,gas} + \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right) < 0,95 \cdot Q_{pdr}^P$, il medesimo cliente è tenuto a versare un importo pari alla somma di:
- 2 volte il prodotto fra un corrispettivo pari a 1,21 €/Smc e il quantitativo della

riduzione non effettuata, fino ad un massimo pari a Q_{pdr}^P , determinato come:

$$Q_{pdr}^P - R_{pdr}^{P,gas} - \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu};$$

- 1,5 volte il prodotto fra l'importo del corrispettivo unitario fisso e il maggior valore di $\left(Q_{pdr}^P - R_{pdr}^{P,gas} - \frac{R_{pdr}^{P,ee}}{\mu} \right)$, fino ad un massimo pari a Q_{pdr}^P , registrato nei giorni per i quali è stata richiesta l'attivazione.

4.12 Tenendo conto delle definizioni del comma 4.104.10, qualora il valore di Q_{pdr}^P risulti superiore al riferimento di consumo, individuato nelle condizioni generali del servizio, utilizzato per la determinazione del prelievo di gas effettivamente ridotto, $R_{pdr}^{P,gas}$, alla parte eccedente è applicato un corrispettivo pari a 1,2 volte il corrispettivo fisso riconosciuto per il servizio di interrompibilità prestato presso il punto di riconsegna.

Articolo 5

Aggiornamento del corrispettivo CRV^I

4.13 A seguito della trasmissione degli esiti delle procedure, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, è aggiornato il valore del corrispettivo CRV^I di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera e), della RTTG, per il periodo 1 aprile 2025 – 31 marzo 2026. Il corrispettivo CRV^I trova applicazione presso i soli punti della rete interconnessi con impianti di distribuzione o clienti finali direttamente allacciati diversi dai termoelettrici.

Articolo 6

Modalità di versamento dei corrispettivi e delle penali

4.14 L'impresa maggiore di trasporto determina, per ciascun cliente interrompibile, e trasmette alla Cassa gli importi da riconoscere, relativi al servizio di punta, pari al prodotto fra il corrispettivo unitario fisso e il quantitativo interrompibile indicati nell'offerta accettata.

4.15 L'impresa maggiore di trasporto entro 60 giorni dalla definizione dei bilanci definitivi di trasporto relativi al periodo 1 ottobre 2024 - 31 marzo 2025, determina per ciascun cliente interrompibile del servizio di punta, e trasmette alla Cassa ed a ciascun cliente interrompibile per quanto di competenza, le seguenti informazioni:

- a) l'importo dei corrispettivi variabili da riconoscere;
- b) la compensazione del corrispettivo CRV^{OS} anticipato pari a zero nei giorni in cui è stata richiesta l'attivazione del servizio di interrompibilità, e nei rimanenti giorni pari a:

$$(CRV^{OS} - OS_{STUI}) \cdot \min\{P_{Pdr}; Q_{PdR}^p\} + OS_{STUI} \cdot \min\{P_{Pdr} - C_{PdR}^{GSE}; Q_{PdR}^p\}$$

dove:

OS_{STUI} è l'elemento OS_{STUI} di cui alla deliberazione 364/2024/R/gas;

P_{Pdr} è il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità;

Q_{PdR}^P è definito al comma 4.10;

C_{PdR}^{GSE} è il volume prelevato presso il punto di riconsegna presso il quale è prestato il servizio di interrompibilità per il quale il Gestore dei servizi energetici ha riconosciuto la compensazione dell'elemento OS_{STUI} ai sensi della deliberazione 364/2024/R/com;

c) l'importo delle penali dovute.

4.16 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 4.15, la Cassa, tramite l'impresa maggiore di trasporto e in due rate, riconosce al cliente del servizio di punta un ammontare pari alla differenza se positiva fra:

a) la somma degli importi di cui ai commi 4.14 e 4.15, lettere a) e b); e

b) l'importo di cui alla lettera c) del comma 4.15;

l'ammontare di cui al presente comma è riconosciuto a valere sul Fondo sino alla somma degli importi di cui al comma 4.14, al comma 4.15 lettera a) per il servizio di punta senza cessione e lettera b); e sul Fondo oneri bilanciamento del sistema del gas l'ammontare di cui al comma 4.15 lettera a) per il servizio di punta con cessione;

4.17 A decorrere dal secondo mese successivo alla ricezione delle informazioni di cui al comma 4.15, il cliente del servizio di punta versa nel Fondo, tramite l'impresa maggiore di trasporto, in due rate, un importo pari alla differenza se positiva fra:

a) l'importo di cui alla lettera c), del comma 4.15; e

b) la somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 4.15.

4.18 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 4.15, si registrassero delle variazioni degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4.15, l'impresa maggiore di trasporto comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile riferita all'anno termico successivo, le variazioni intervenute.

4.19 Nel caso di clienti finali interrompibili allacciati alla rete di distribuzione la compensazione del corrispettivo variabile CRV^{CS} anticipato è determinata secondo quanto previsto dal comma 4.15, lettera b), per il corrispettivo CRV^{OS} e relativamente ai prelievi effettuati nel periodo 1 ottobre 2024 – 30 settembre 2025, e riconosciuta nella seconda rata degli importi di cui al comma 4.16.

4.20 In seguito alla comunicazione di cui al comma 4.18, la Cassa provvede alla regolazione economica delle variazioni intervenute in occasione della prima rata dell'anno termico successivo.

4.21 La Cassa trasmette trimestralmente all'Autorità un rendiconto sulla gestione del Fondo aggiornato al mese precedente.

4.22 I costi derivanti dalla gestione del meccanismo, eventualmente sostenuti dalla Cassa, sono spesi a valere sul Fondo.

Articolo 7

Disposizioni inerenti alle informazioni per l'impresa maggiore di trasporto e alla gestione del bilanciamento in caso di attivazione della misura

- 4.23 Il Gestore del SII e le imprese di trasporto comunicano al Responsabile del bilanciamento i riferimenti degli utenti del bilanciamento che servono i clienti interrompibili rispettivamente presso impianti di distribuzione e le proprie reti di trasporto.
- 4.24 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto e della presente deliberazione:
- a) le imprese di trasporto, il Gestore del SII e Terna trasmettono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie per l'efficiente gestione del servizio di interrompibilità e le verifiche di competenza, inclusi i dati di prelievo funzionali alla determinazione delle informazioni di cui al comma 4.15 lettere a), b e c). Le informazioni da rendere disponibili e le relative modalità e termini di trasmissione sono definite nelle condizioni generali del servizio;
 - b) il Gestore del SII e i gestori di rete competenti trasmettano a Terna i dati necessari alle verifiche di competenza individuate nelle condizioni generali di servizio;
 - c) il Gestore dei Servizi Energetici rende disponibili all'impresa maggiore di trasporto, con dettaglio giornaliero e per punto di riconsegna, secondo modalità e tempistiche concordate, i dati relativi alla quantità di gas naturale C_{PdR}^{GSE} , espressa in Smc, ammessa alla restituzione di cui alla deliberazione 364/2024/R/com per il periodo ottobre 2024 -marzo 2025.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 4.25 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia ai fini del parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica circa la proposta di procedura predisposta dall'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto 21 ottobre 2022.
- 4.26 L'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità, per ciascun servizio, gli esiti delle procedure di selezione dei clienti interrompibili e delle verifiche effettuate, anche ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza.
- 4.27 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza.
- 4.28 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.



5 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini